



**COMUNE DI PULSANO**  
**Provincia di Taranto**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE**

**N. 57 DEL 27/04/2023**

**OGGETTO : ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre, addì ventisette, del mese di Aprile alle ore 17:00, presso la Sede Municipale,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott.ssa Maria Luisa RUOCCO**

In virtù dei Decreti del Presidente della Repubblica del 20/04/2022 e del 18/01/2023, assistito dal Segretario Generale, DOTT. ALBANO GIOVANNI, ha adottato la seguente deliberazione.

<b>Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000</b>	
<b>REGOLARITA' TECNICA</b>	<b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Parere: FAVOREVOLE	Parere: FAVOREVOLE
Data: 19/04/2023	Data: 19/04/2023
<b>Responsabile del Settore</b> <b>LUDOVICO PASQUALE</b>	<b>Responsabile del Servizio Finanziario</b> <b>LUDOVICO PASQUALE</b>

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamato** l'art. 52, co. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta.

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3).

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.*

**Considerato che** con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2018 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,8 %;

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 09/06/2022, con la quale si confermava l'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'annualità 2022 nella misura unica dello 0,8%.

**Visto** l'art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, co. 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Visto** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Dato atto che:**

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

**Visto** il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*.

**Visto:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale.

**PROPONE**

**Di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, per l'anno 2023:

- a) il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/03/2018;

b) l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,8%;

**Di quantificare** in € 800.000,00 il gettito prudenziale di cassa dell'addizionale IRPEF 2023 derivante dall'applicazione dell'aliquota unica, determinato sulla base delle entrate effettivamente registrate nel triennio 2020/2022 secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

**Di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Letta** la proposta del Responsabile;

**Ritenutala** meritevole di accoglimento;

**Ritenuto** provvedere in merito;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 - comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Acquisita** altresì l'attestazione di assenza di rilievi sotto l'aspetto giuridico-amministrativo, sulla base del parere tecnico espresso ai sensi di legge, rilasciata dal Segretario Comunale in data 27/04/2023 ed allegata alla presente deliberazione per formare parte integrante;

**Accertato** che, rispetto al contenuto della presente proposta di deliberazione, non sussistono nei confronti del Commissario Straordinario motivi di incompatibilità e/o conflitti di interesse;

**Visti** i Decreti del Presidente della Repubblica del 20/04/2022 e del 18/01/2023;

**Assunti i poteri della Consiglio Comunale**

## DELIBERA

**Di confermare** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

**Di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, per l'anno 2023:

- c) il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/03/2018;
- d) l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,8%;

**Di quantificare** in € 800.000,00 il gettito prudenziale di cassa dell'addizionale IRPEF 2023 derivante dall'applicazione dell'aliquota unica, determinato sulla base delle entrate effettivamente registrate nel triennio 2020/2022 secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti

con il d.lgs. 118/2011;

**Di inviare** la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

stante l'urgenza di provvedere, allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Straordinario  
DOTT.SSA MARIA LUISA RUOCCO

Il Segretario Generale  
DOTT. ALBANO GIOVANNI

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE**

SI ATTESTA che la presente deliberazione:

A.è divenuta esecutiva

il giorno 27/04/2023 poichè immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.

B.è stata pubblicata in data 02/05/2023 (N. 719 Registro delle Pubblicazioni) all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale [www.comune.pulsano.ta.it](http://www.comune.pulsano.ta.it) per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del Dlgs, 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 2, della legge 18/06/2009 n. 69)

Pulsano, Li 02/05/2023

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
Arcangelo LIBERA



# COMUNE DI PULSANO

(Provincia di Taranto)

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 476 del 19.04.2023**

**OGGETTO**

**ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023**

**SCHEDA TECNICA**

**TIPO DI PROPOSTA:** Consiglio Comunale


**PARERE TECNICO:** Favorevole del dott. Pasquale Ludovico reso in data 19.04.2023

**PARERE CONTABILE:** Favorevole del dott. Pasquale Ludovico reso in data 19.04.2023

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DEL COMMA 2° DELL'ART. 97, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

**ANNOTAZIONI:** NESSUN RILIEVO DA FORMULARE SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COME SOPRA ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

Pulsano, 27/04/2023

Il Segretario Generale  
  
(Dott. Giovanni ALBANO)